

COPIA

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 4 DEL 28/03/2026

OGGETTO: Isola Pedonale all'interno del centro storico - stagione estiva 2026

- Preso atto** della necessità di adottare provvedimenti inerenti la limitazione e l'accesso della circolazione stradale nel Centro Storico, al fine di contenere gli effetti negativi, determinati dai veicoli circolanti, dalle condizioni atmosferiche e dalla congestione viaria;
- Premessa** la necessità di preservare il Centro Storico dal rischio inquinamento in quanto ciò comporta grave nocumento per le persone, oltre che per il patrimonio architettonico e artistico del Centro Storico;
- Considerato** che il traffico veicolare nel Centro Storico è in contrasto con le esigenze di viabilità pedonale, particolarmente intensa nei mesi estivi per la presenza di numerosi turisti;
- Ritenuto** improrogabile garantire la sicurezza dei cittadini in generale e dei pedoni in particolare, assicurando sicurezza e vivibilità attraverso azioni poste a tutela della salute pubblica;
- Valutata** l'opportunità di contingentare il traffico veicolare nel tratto compreso tra via Mansone e Largo dello Spirito Santo, in modo da garantire una migliore qualità dell'aria e dell'ambiente;

Ritenuto	altresi, di fondamentale importanza, provvedere a pubblicizzare con notevole anticipo gli orari di isola pedonale giornalieri nonché gli orari di isola pedonale previsti per le processioni più importanti che si svolgono nel corso dell'anno, tanto al fine di limitare i disagi non soltanto ai residenti ma anche agli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere presenti all'interno del Centro Storico del Comune;
Visti	gli analoghi provvedimenti adottati nelle annualità precedenti;
Sentita	la Giunta Municipale;
Vista	la nota A.R.P.A.C. N. 8067 del 15/06/2009, assunta a protocollo del Comune di Amalfi in data 19/06/2009 al n. 6093;
Visto	l'art. 3 L. 4 novembre 1997, n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene" per mezzo del quale i sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;
Vista	la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada;
Visto	il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 , n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.";
Visto	il Decreto Legislativo 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada";
Visto	il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992);

ORDINA

per l'anno 2026, l'**istituzione dell'Isola Pedonale** tra le vie Mansone I, Piazza Duomo, via Lorenzo D'Amalfi, via Pietro Capuano e Largo Spirito Santo, nelle seguenti fasce orarie:

STAGIONALE
In vigore dal 1° aprile al 31 ottobre 2026
dalle 11.10 alle 11.50
dalle 12.10 alle 12.50
dalle 14.10 alle 14.50

dalle 15.10 alle 15.50

All'interno dell'area come sopra individuata è vietata la circolazione di tutti i veicoli.

L'accesso in essa è consentito:

1. ai veicoli appartenenti alle forze dell'ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del fuoco e alla Polizia Sanitaria;
2. ai veicoli in servizio di Polizia Stradale;
3. ai mezzi di soccorso solo in servizio di emergenza;
4. ai veicoli al servizio di persone invalide, munite del personale contrassegno;
5. ai veicoli del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) quando l'area pedonale sia la partenza o l'arrivo della corsa-servizio;
6. ai mezzi addetti alla pulizia delle strade;
7. ai veicoli elettrici, adibiti al servizio di trasporto merci e bagagli;
8. ai clienti degli alberghi solo quale primo accesso alle relative strutture;
9. ai mezzi del servizio di pubblica di linea gestito da Sistema Amalfi;

Inoltre:

- il giorno **venerdì 3 aprile 2026** è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via Cardinale Marino del Giudice dalle ore 19.30 alle ore 22.00 e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del **corteo processionale del Gesù Morto**, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia;
- il giorno **giovedì 4 giugno 2026** è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via delle Cartiere (incrocio con Via Grade Lunghe) dalle ore 18.30 alle ore 22.00, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del **corteo processionale del Corpus Domini** in programma, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia;
- il giorno **27 giugno 2026** è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via delle Cartiere (incrocio con Via Grade Lunghe) dalle ore 19.00 alle ore 24.00, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del **corteo processionale in onore di S. Andrea Apostolo** in programma, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia; **durante lo svolgimento del suddetto corteo sono sospese tutte le concessioni di suolo pubblico presenti lungo il percorso dello stesso, per cui dalle 18.00 alle 22.30 dovrà essere rimosso qualsiasi attrezzatura presente su suolo pubblico.**
- il giorno **30 novembre 2026** è fatto divieto di transito da Via Mansone I° a Via delle Cartiere (incrocio con Via Grade Lunghe) dalle ore 12.00 alle ore 13.30, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del **corteo processionale in onore di S. Andrea Apostolo**, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia; **durante lo svolgimento del suddetto corteo sono sospese tutte le concessioni di suolo pubblico presenti lungo il percorso dello stesso, per cui dalle 11.00 alle 14.00 dovrà essere rimosso qualsiasi attrezzatura presente su suolo pubblico.**

Per tutti vige l'obbligo del rispetto delle segnalazioni semaforiche. L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Codice della Strada.

MANDA

- al Comando di Polizia Municipale per l'esecuzione e l'installazione di adeguata segnaletica stradale;
- all'Ufficio preposto alla pubblicazione sull'Albo pretorio on-line sul sito internet dell'ente;
- ad Amalfi Mobilità;

INVIA

copia della presente al Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza ed al Comando Locamare, per opportuna conoscenza.

Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. della Campania, ovvero in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Amalfi, 28/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to MARTINGANO AGNESE